

N. 42 Registro Settore
del 07/04/2017



N. 267 Registro Generale
del 07/04/2017

Comune di Siderno

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

COPIA

OGGETTO: *Indagine di mercato propedeutica all'espletamento di procedura tramite RDO MePa, relativa al servizio di formazione finalizzato all'aggiornamento, all'informazione, all'addestramento e alla specializzazione del bagaglio culturale e professionale di tutti dipendenti comunali - Approvazione avviso pubblico.*

SETTORE 1 - AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visto il Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante norme sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche.

Visto il regolamento di Organizzazione degli uffici e Servizi dell'Ente.

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità.

Visto il Decreto del Sindaco n. 10 del 26 maggio 2016 di conferimento delle funzioni dirigenziali di Responsabile SETTORE 1 - AFFARI GENERALI e di attribuzione della relativa indennità di posizione.

Dato atto che:

- ✗ con deliberazione C.C. n. 35 del 27/06/2016, è stato approvato il Bilancio di Previsione Finanziaria (BPF) 2016/2018.
- ✗ con riferimento alla vigente normativa in materia di anticorruzione e trasparenza (L. 190/2012 e d.lgs. n. 33/2013), non esistono situazioni di conflitto d'interesse, limitative o preclusive delle funzioni gestionali inerenti al procedimento oggetto del presente atto determinativo o che potrebbero pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni del sottoscritto responsabile del procedimento stesso e del sottoscritto responsabile del settore che adotta l'atto finale.
- ✗ sulla presente determinazione sono stati resi i pareri di regolarità tecnica e, ove dovuto, di regolarità contabile di cui all'art. 147bis del d.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 4 del Regolamento comunale sul sistema dei controlli interni.

PREMESSO CHE:

- la formazione è una delle leve di sviluppo delle organizzazioni pubbliche ed è in tal senso riconosciuta dall'evoluzione del quadro normativo.
- l'art. 7, comma 4 del d.lgs. n. 165/2001 prevede che *"le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della*

cultura di genere della pubblica amministrazione”.

- l'art. 23 dello CCNL Regioni-Enti Locali del 1° aprile 1999, che ha disciplinato direttamente la materia così dispone:
 1. *“Le parti concordano nel ritenere che per la realizzazione dei processi di trasformazione degli apparati pubblici occorre una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, rivolta anche al personale in distacco o aspettativa sindacale, che può realizzarsi, tra l'altro, mediante la rivalutazione del ruolo della formazione che costituisce una leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari del cambiamento. L'accrescimento e l'aggiornamento professionale vanno, perciò, assunti come metodo permanente per assicurare il costante adeguamento delle competenze, per favorire il consolidarsi di una nuova cultura gestionale improntata al risultato, per sviluppare l'autonomia e la capacità innovativa e di iniziativa delle posizioni con più elevata responsabilità ed infine per orientare i percorsi di carriera di tutto il personale”.*
 2. *“Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, le parti convengono sulla esigenza di favorire, attraverso la contrattazione collettiva decentrata integrativa, un significativo incremento dei finanziamenti già esistenti da destinare alla formazione, nel rispetto delle effettive capacità di bilancio, anche mediante l'ottimizzazione delle risorse dell'Unione europea ed il vincolo di reinvestimento di una quota delle risorse rese disponibili dai processi di riorganizzazione e di modernizzazione. In conformità a quanto previsto dal Protocollo d'intesa sul lavoro pubblico del 12 marzo 1997, nel quadriennio 1998-2001, si perverrà alla destinazione alle finalità previste dal presente articolo di una quota pari almeno all'1% della spesa complessiva del personale. Le somme destinate alla formazione e non spese nell'esercizio finanziario di riferimento, sono vincolate al riutilizzo nell'esercizio successivo per le medesime finalità”.*
- il predetto quadro normativo in definitiva riconosce che la soddisfazione dei fabbisogni formativi costituisca per ogni ente locale una componente strutturale del governo delle risorse umane con la conseguenza che la correlativa spesa non può che assumere i caratteri della obbligatorietà (si veda: *Corte dei Conti, Sez. Reg. Contr. Molise, deliberazione n. 113/2011/PAR del 17 novembre 2011*)

VISTO l'art. 6, comma 13 della legge n. 122/2010 (di conversione del d.l. n. 78/2010), che prevede che *“a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione, deve essere non superiore al 50 per cento delle spese sostenute nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione”*

RITENUTO CHE:

- la norma in questione impone una limitazione alla spesa di formazione non invece un'esclusione della stessa in quanto il soddisfacimento del fabbisogno formativo rappresenta un aspetto saliente ed obbligatorio per l'ente locale. Di contro si determinerebbe l'inammissibile conseguenza che gli enti che nell'esercizio 2009 non avessero sostenuto spese di tale natura vedrebbero definitivamente compromessa la possibilità di rispondere alle finalità istituzionali ed obbligatorie cui la stessa sottende;
- la limitazione della spesa non deve risolversi in un impedimento alla programmazione di fabbisogni formativi atteso che il contrasto fra il limite di spesa dettato dall'art. 6, comma 13 della legge n. 122/2010 e l'ammontare delle risorse economiche previsto dall'art. 23 del CCNL Regioni-Enti Locali alla formazione delle risorse umane (1% della spesa per il personale) che rispetto all'interferenza della norma limitativa con un obbligo assunto in sede di contrattazione collettiva (destinazione alla formazione dell'1% della spesa per il personale) appare evidente che determina che ogni impegno sulla destinazione futura di spese dovrà essere adempiuto solo fino a che tale adempimento diventi impossibile a causa della sopravvenuta contraria disposizione di legge (*Corte dei Conti, sez. reg. contr. Lombardia, deliberazione n. 117/2012/PAR del 4 aprile 2012*).

CONSIDERATO CHE:

- il comma 13 dell'art. 6 della legge n. 122/2010 reca una previsione limitativa della spesa per la formazione delle risorse umane operanti nelle amministrazioni pubbliche, che incide su uno spettro molto ampio di attività per cui la stessa è stata oggetto di vari interventi interpretativi, con riferimento sia alla natura oggettiva dei servizi sia alla loro prefigurazione funzionale alle esigenze delle amministrazioni committenti.
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, con la Direttiva n. 10 del 30 luglio 2010 (rivolta alle amministrazioni statali, per le regioni e gli enti locali configurabile invece come complesso di linee guida finalizzate a garantire un miglior utilizzo delle risorse finanziarie assegnate alla formazione dei pubblici dipendenti) ha operato una classificazione precisa delle attività di formazione da assoggettare alla riduzione di cui all'art. 6, comma 13 della legge n. 122/2010. In particolare al punto 2) la direttiva precisa che nelle attività **esclusivamente formative** rientrano tutti gli interventi di formazione, aggiornamento ed informazione svolti in presenza o con metodologie elearning e dunque:
 - a. la formazione con finalità di aggiornamento (ad es. un seminario su novità normative in materia di contabilità pubblica);
 - b. le attività di approfondimento (ad es. un corso finalizzato al miglioramento delle conoscenze in materia di appalti);
 - c. le occasioni di informazione, a fruibilità ampia (ad es. un convegno).
- la stessa direttiva n. 10/2010 precisa come siano pertanto escluse dal campo di applicazione della norma le altre **modalità primarie**, informali e non strutturate nei termini della formazione, di apprendimento e sviluppo delle competenze, costituite dalla reingegnerizzazione di processi e luoghi di lavoro, in modo da assicurare lo sviluppo delle opportunità di informazione, valutazione e accumulazione delle competenze nel corso del lavoro quotidiano;
- la direttiva inoltre precisa come dovrà essere cura di ciascuna Amministrazione, sulla base dei parametri distintivi nella stessa richiamati, procedere alla quantificazione dell'ammontare delle risorse utilizzate per azioni esclusivamente formative nel corso dell'esercizio finanziario 2009 da assumere quale parametro per il rispetto del limite di spesa (50%) a decorrere dall'anno 2011;
- che la Corte Dei Conti della Lombardia Sez. Controllo con parere n. 166/2011 ha precisato che la disposizione contenuta nel comma 13 dell'art. 6 della legge n. 122/2010 non riguardi le attività di formazione previste da specifiche disposizioni di legge, collegate allo svolgimento di particolari attività (es. spese sostenute da un'amministrazione pubblica per corsi obbligatori in materia di sicurezza sul lavoro – corsi antincendio e primo soccorso) che pertanto vanno escluse dal computo di spesa;
- che la successiva giurisprudenza della Corte dei Conti ha confermato il principio secondo cui in caso di spesa per formazione prevista dalla legge, la relativa spesa deve intendersi al limite di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010.

DATO ATTO A TAL FINE CHE:

- con deliberazione C.S. n. 27 del 24.01.2013, dichiarata immediatamente eseguibile, si è provveduto, tra l'altro, a quantificare il limite complessivo derivante dalla parametrizzazione di ogni singola spesa all'anno 2009 secondo i parametri di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010, convertito in Legge n. 122/2012 e che ammonta ad € 111.520,24;
- in conformità a quanto stabilito nella sopra richiamata D.C.S. n. 27/2013, nel Bilancio di Previsione Finanziario 2017/2019 si è previsto di stanziare, per attività di formazione e aggiornamento del personale, la spesa annua di € 9.000,00;

DATO ATTO che:

- la formazione si caratterizza come strumento indispensabile per migliorare l'efficienza operativa interna dell'Amministrazione e per fornire ad ogni dipendente pubblico adeguate conoscenze e strumenti per raggiungere più elevati livelli di motivazione e di consapevolezza rispetto agli obiettivi di rinnovamento;
- ogni percorso formativo è volto alla valorizzazione del capitale umano, inteso come risorsa e investimento, nonché al rafforzamento di professionalità e competenze. Obiettivo finale è quello di realizzare un'Amministrazione con forti capacità gestionali orientate al miglioramento qualitativo dei servizi pubblici, più rispondenti alle domande e alle aspettative dei cittadini e delle imprese;
- assicurare la programmazione e la pianificazione delle attività formative rappresenta uno degli obiettivi fondamentali del servizio personale affinché sia garantita la disponibilità di risorse professionali qualificate ed aggiornate.

- la formazione rappresenta un diritto dei dipendenti di conseguenza, l'Amministrazione si impegna a promuovere e favorire la formazione, l'aggiornamento, la qualificazione, la riqualificazione e la specializzazione di tutto il personale, nel pieno rispetto delle pari opportunità.

VALUTATO che la Legge 190/2012 fissa alcune norme in materia di formazione, prevedendo la realizzazione di specifici programmi per il personale individuato nell'apposito Piano formativo, soprattutto con riferimento ai temi dell'eticità, della legalità e delle "best practices" amministrative;

PRESO ATTO, altresì, che l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti ai contenuti del piano nazionale anticorruzione approvato con la deliberazione n. 72/2013 sottolineando il ruolo strategico della formazione, che finora ha per lo più risentito delle scarse risorse a disposizione e di un approccio generalista;

RICORDATO il carattere obbligatorio dell'attività formativa in materia di anticorruzione deriva dall'impianto normativo sopra richiamato che individua in maniera espressa specifiche fattispecie di responsabilità nell'ipotesi di una sua mancanza (art. 1 comma 8 e comma 12 della Legge 190/2012);

CONSIDERATA la natura del servizio, prevalentemente di carattere scientifico, l'ampia presenza sul mercato di servizi analoghi e la necessità di definire il contenuto dell'offerta economica e tecnico-qualitativa, nonché l'importo da porre a base d'asta che assicuri il raggiungimento degli obiettivi sopra esplicitati, nel rispetto della trasparenza e massima concorrenza.

CONSIDERATO, per tutto quanto sopra, che il comune di Siderno intende espletare un'indagine di mercato, avente ad oggetto il servizio di formazione finalizzato all'aggiornamento, all'informazione, all'addestramento e alla specializzazione del bagaglio culturale e professionale di tutti dipendenti comunali, al fine di individuare, con successiva procedura negoziata, nel rispetto dei principi di cui all'art. 30 comma 1 del D.Lgs 50/2016, gli operatori economici da invitare alla relativa procedura attraverso l'emissione di una richiesta di offerta (RDO), effettuata a mezzo Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sul totale dell'intera fornitura ai sensi dell'art. 95 del Dlgs n.50/2016.

VISTO lo schema di *"Avviso di indagine di mercato propedeutica all'espletamento di procedura tramite RDO MePa, relativa al servizio di formazione finalizzato all'aggiornamento, all'informazione, all'addestramento e alla specializzazione del bagaglio culturale e professionale di tutti dipendenti comunali"*, allegato "A" alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale.

PRECISATO CHE all'esito dell'indagine di mercato non sarà redatta alcuna graduatoria delle manifestazioni pervenute, né sarà attribuito alcun punteggio alle stesse;

DATO ATTO CHE l'affidamento avverrà a favore della Ditta che, nella successiva procedura RDO MePa, avrà formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa, purché possieda tutti i requisiti fissati nell'allegato avviso e che pertanto l'impegno di spesa sarà assunto con successivo separato atto.

VISTO il d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

DETERMINA

- 1. DI APPROVARE** l'avviso di indagine di mercato all'uopo predisposto nel testo allegato "A", che viene a far parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2. DI DARE ATTO** che con successivo atto si provvederà ad individuare il fornitore attraverso l'emissione di una richiesta di offerta (RDO), effettuata a mezzo Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art.95 del D.lgs. n. 50/2016;
- 3. DI STABILIRE** che l'avviso di indagine di mercato in parola sarà pubblicato all'Albo Pretorio *online* del Comune di Siderno e sul sito internet del Comune stesso www.comune.siderno.it, nella sezione "Amministrazione trasparente".

4. **DI DARE ATTO** che l'acquisizione della suddetta manifestazione di interesse non comporterà l'assunzione di alcun obbligo da parte dell'Amministrazione comunale di Siderno, né l'attribuzione al soggetto interessato di alcun diritto in ordine all'affidamento della fornitura in oggetto e che il presente avviso, finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l'Amministrazione comunale di Siderno che sarà libera di avviare altre procedure.

5. **DI STABILIRE** che il Responsabile del Procedimento relativo al servizio di cui trattasi è il Responsabile del Settore 1 "AA.GG." Dr. Sergio SCIGLITANO;

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla presente determinazione si esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 147-bis/1 del T.U. della legge sull'Ordinamento degli Enti Locali (Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267).

li, 07/04/2017

Il Responsabile del Settore
f.to DR. SERGIO SCIGLITANO

Il Responsabile del Procedimento
f.to DR. SERGIO SCIGLITANO

Il Responsabile del Settore
f.to DR. SERGIO SCIGLITANO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio on-line e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

li,

Il Messo Comunale
f.to PAOLO REALE